



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 1 DEL 02/01/2025

Legge di Bilancio 2025- principali novità

Rif. Circolare Fofi n. 15175

La Regione del Veneto, con propria nota del 30/12/2024, evidenzia che in data 28 dicembre 2024 è stata approvata la [Legge di Bilancio 2025](#); quest'ultima, in particolare, all'art. 1, comma 328 testualmente recita:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis: 1) al secondo periodo, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »; 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 »; b) al comma 406-ter, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025 »”, autorizzando così la sperimentazione della “Farmacia dei servizi” anche per l'anno 2025 nonché la relativa ulteriore spesa di euro 25.300.000,00.

In considerazione di quanto sopra, la Regione comunica, in prima battuta, che tutti i progetti di cui al proprio [Decreto n. 15 del 15.5.2024](#) ed i progetti già oggetto di proroga quali lo “*Screening del diabete non noto*” e la “*Ricognizione della terapia farmacologica dopo dimissione da ricovero presso l'Azienda ULSS n. 7*” **sono da intendersi prorogati senza soluzione di continuità, tenuto conto delle risorse statali disponibili.**

Resta fermo quanto disposto con il citato DDR n. 15/2024 circa gli adempimenti in capo a ciascun Soggetto coinvolto, funzionali al rimborso spettante alle farmacie per le attività svolte fino al 31 dicembre 2024.

Sul [sito del Ministero della Salute](#) le principali previsioni della Legge di Bilancio per il settore.

Si segnalano inoltre, i commi 317-318 **Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini**

Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), i commi 317 e 318 prevedono che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche. Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico. Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto dirette

a favorire esclusivamente la tempestiva attuazione di quanto già previsto a normativa vigente in materia di dematerializzazione delle ricette mediche.

Modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica.

Rif. Circolare Fofi n. 15180

Dal **1° gennaio 2025** cessa la vigenza degli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogata sino al 31 dicembre 2024 dall'art. 4, comma 6 del D.L. 198/2022 (Decreto "Milleproroghe" 2024).

A partire dal 1° gennaio p.v., quindi, trova applicazione l'art. 3-bis del DM 2 novembre 2011, così come modificato dal DM 25 marzo 2020 (*Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali*), che prevede che il medico rilasci all'assistito il promemoria cartaceo o lo renda disponibile in formato digitale attraverso i seguenti canali:

1. nel portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;
2. nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
3. tramite posta elettronica;
4. tramite SMS.

Pertanto, sulla base della predetta disciplina, **al medico è preclusa la comunicazione ovvero la trasmissione al paziente del solo numero di ricetta elettronica**, come invece consentiva la citata Ordinanza della protezione civile, **essendo tenuto a rendere disponibile il promemoria in formato cartaceo o digitale**.

Inoltre, il cittadino non potrà più inoltrare alla farmacia gli estremi della ricetta, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata, per mezzo di:

- . posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
- . sms o applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- . comunicazione verbale.

In proposito, si ritiene che se il cittadino – qualora il medico non rispettasse la disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025 – esibisse solo il numero di ricetta elettronica, e non il promemoria, unitamente al codice fiscale, il farmacista dovrà comunque assicurare l'evasione della ricetta, al fine garantire l'assistenza farmaceutica ed evitare disagi al paziente.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego